



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO DI NOCERA SUPERIORE
via San Clemente, 9 - 84015 Nocera Superiore (SA)
Tel.: 081.931189 - Fax: \$EMPTY_IMP_11\$
E-Mail: saee090001@istruzione.it

PIANO DI SICUREZZA COVID-19

ALLEGATO

AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

LUOGO e DATA: Nocera Superiore, 10/09/2021

REVISIONE: 2.0

MOTIVAZIONE: aggiornamenti normativi

IL DATORE DI LAVORO

(prof. Antonio Pizzarelli)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Dott. Ing. Giovanni Pastore)

IL MEDICO COMPETENTE

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI



DATI AZIENDA:

Ragione sociale:	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO DI NOCERA SUPERIORE
Datore di lavoro:	prof. Antonio Pizzarelli
Indirizzo	via San Clemente, 9
CAP:	84015
Città:	Nocera Superiore (SA)
Telefono / Fax:	081.931189
Indirizzo e-mail:	sae090001@istruzione.it
Codice Fiscale:	80026570657
Partita IVA:	80026570657

RESPONSABILI

Responsabile servizio PP:

Nome e Cognome:	Dott. Ing. Giovanni Pastore
Qualifica:	RSPP - consulente tecnico esterno
Indirizzo:	studio tecnico: via Capitano Renato Raiola, 12
CAP:	84012
Città:	Angri (SA)
Telefono / Fax:	338.5909501 081.948807
Indirizzo e-mail:	ing.gpastore@alice.it
Codice Fiscale:	PSTGNN77S05G813A
Partita IVA:	03759130655
Data conferimento incarico:	01/09/2021

ANALISI E VALUTAZIONE

Probabilità di esposizione

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo, starnutando o anche solo parlando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate, aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità e aggregazione associati all'organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).

Danno

L'infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici.

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione

Nel presente documento sono descritte, in considerazione degli elementi di rischio individuati, le misure di prevenzione, protezione ed organizzazione per contrastare la diffusione del virus COVID-19, come da "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021, allegato all'Ord. Min. Salute del 21 maggio 2021, e come da "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" emanate dalla Conferenza delle Regioni il 28 maggio 2021, allegate all'Ord. Min. Salute del 29 maggio 2021.

Inoltre in appendice vengono riportate tutte le indicazioni del ministero, le indicazioni sanitarie e la raccolta della normativa vigente (comprensiva dei pareri del comitato tecnico scientifico), emanati allo stato attuale.

ALBERO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI

PIANO DI SICUREZZA COVID-19

- ORGANIZZAZIONE GENERALE

- Comitato aziendale
- Organizzazione del lavoro
- Modalità d'ingresso dei lavoratori a scuola
- Modalità d'accesso dei fornitori esterni
- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
- Gestione di una persona sintomatica
- Caso di persona positiva a COVID-19
- Informazione e formazione
- Sorveglianza sanitaria

- LUOGHI DI LAVORO

- Accessi
- Percorsi pedonali
- Servizi igienici
- Refettori
- Uffici

- PROCESSI PRODUTTIVI

- Lavoratori

- PIANO SCUOLA 2021-2022

- Allegati al Piano Scuola

- PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19

- MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE D'ISTRUZIONE

- DOMANDE E RISPOSTE DEL MINISTERO

PRESCRIZIONI COVID-19

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Comitato aziendale
Organizzazione del lavoro
Modalità d'ingresso dei lavoratori a scuola
Modalità d'accesso dei fornitori esterni
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Gestione di una persona sintomatica
Caso di persona positiva a COVID-19
Informazione e formazione
Sorveglianza sanitaria

Comitato aziendale

Costituzione del Comitato Aziendale o Territoriale - È costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Organizzazione del lavoro

Gruppi di lavoro - E' assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Orari di lavoro differenziati - L'articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

Uso del lavoro agile e da remoto - E' utilizzato il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Esso sarà utilizzato anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Trasferte nazionali ed internazionali - La scuola, in collaborazione con il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione protezione, tiene conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferte previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Modalità d'ingresso dei lavoratori a scuola

Orari di ingresso/uscita scaglionati - Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, uffici, ecc.).

Controllo della temperatura corporea - Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di

mascherine chirurgiche, ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda - Tutte le persone che si trovano, a qualsiasi titolo, a scuola devono attenersi alle indicazioni del Protocollo e adottare comportamenti responsabilmente cauti.

Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sono informati tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliant informativi. Con l'ingresso a scuola si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole contenute e si assume l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.

In particolare le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in particolare, indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

La scuola esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della disciplina sulla privacy vigente ed eventuali dati sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.

Nel rispetto della disciplina vigente in materia di privacy, per l'attività di misurazione della temperatura sono previste le seguenti operazioni:

- si rileva la temperatura senza registrare il dato acquisito;
- qualora si impedisca l'accesso ai locali scolastici a causa del superamento della soglia della temperatura, sarà necessario identificare il lavoratore e registrare la temperatura fornendo a quest'ultimo l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Modalità d'accesso dei fornitori esterni

L'autorizzazione all'accesso del fornitore a scuola è consentita con l'applicazione delle procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti.

Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc) - E' ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi devono sottostare a tutte le regole scolastiche, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali scolastici.

Informazione - All'accesso a scuola si richiedono e impartiscono le necessarie informazioni al trasportatore sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 ed in particolare:

- si richiede al fornitore la conferma di aver ricevuto dal proprio datore di lavoro le informazioni

- sulle disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- si informa il fornitore della preclusione dell'accesso se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
 - si richiede al fornitore di rimanere a bordo del proprio mezzo, di non accedere agli uffici e di attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti nelle necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico e qualora ciò non sia possibile indossare la mascherina;
 - si informa il fornitore sui percorsi e le zone di scarico dei materiali individuate in azienda al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, sulla disponibilità e collocazione di servizi igienici dedicati e sul divieto di utilizzo di quelli del personale.

Il fornitore è informato delle suddette indicazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci a mantenere il distanziamento, consegnando al fornitore e affiggendo all'accesso dell'azienda appositi depliant informativi.

Informazioni all'impresa appaltatrice - L'azienda è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica

Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e delle attrezzature utilizzate, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente), in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

La scuola procede alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nelle ipotesi in cui un caso conclamato di COVID-19 abbia soggiornato nei locali scolastici.

Pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse - Viene garantita la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

Imprese addette alla pulizia e sanificazione - Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Gestione di una persona sintomatica

Isolamento persona sintomatica presente a scuola - Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, e a quello degli altri presenti dai locali; la scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l'isolamento la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Allontanamento dei possibili contatti stretti dalla scuola - Si chiede agli eventuali possibili contatti stretti (es. colleghi di ufficio) di lasciare cautelativamente la scuola. Nel periodo di indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Caso di persona positiva a COVID-19

In caso un lavoratore risultasse positivo al tampone COVID-19 le principali attività necessarie sono di seguito riportate.

Definizione dei contatti stretti - La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Lavori in appalto - La scuola comunica preventivamente all'appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all'interno dei locali aziendali, dando completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigilando affinché tutti i lavoratori delle aziende appaltatrici o che comunque operano, a qualsiasi titolo, nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore informa immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Pulizia e sanificazione - Le attività non possono riprendere prima della pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Procedura di reintegro - La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno sono riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Informazione e formazione

Spostamenti interni e riunioni - Gli spostamenti all'interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza e laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.

Sospensione formazione in aula e attivazione formazione a distanza - Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. E' effettuata la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

Deroga per esami in presenza - Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività

formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Sorveglianza sanitaria

Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche - Nella sorveglianza sanitaria possono essere coinvolte le strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che possano effettuare le visite mirate a individuare particolari fragilità.

Richiesta di visite mediche per individuare fragilità - I lavoratori che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, nella condizione di "lavoratori fragili", possono richiedere una visita medica.

LUOGHI DI LAVORO

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Accessi
Percorsi pedonali
Servizi igienici
Refettori
Uffici

Accessi

Gestione degli spazi - Per evitare il più possibile i contatti i varchi pedonali degli accessi ai locali scolastici e a quelle comuni sono contingentati utilizzando opportuna segnaletica, hanno, se possibile, una via di entrata e una di uscita delle persone, aree cuscinetto ove non devono sostare le persone.

Informazione - Agli accessi di ingresso all'azienda sono affissi appositi depliant informativi e segnaletica circa le disposizioni delle Autorità e le regole adottate nella scuola per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Misure igieniche - In prossimità degli accessi sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione.

SEGNALETICA:

<p>PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19</p>  <p>VIETATO L'ACCESSO A PERSONE CON SINTOMI SIMIL-INFLUENZALI</p> <p>Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali</p>	<p>PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19</p>  <p>EVITARE IL CONTATTO</p> <p>Evitare il contatto</p>	<p>PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19</p>  <p>RESTARE A CASA SE MALATI</p> <p>Restare a casa se malati</p>	<p>PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19</p>  <p>DISTANZIARSI DI ALMENO UN METRO</p> <p>Distanziarsi di almeno un metro</p>
<p>PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19</p>  <p>DISINFETTARSI LE MANI</p> <p>Disinfettarsi le mani</p>			

Percorsi pedonali

Gestione degli spazi - I percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al massimo gli spostamenti nei locali scolastici e contingentare le zone di lavoro e quelle comuni, sono realizzati, se possibile, percorsi e passaggi obbligati.

SEGNALETICA:



Servizi igienici

Gestione degli spazi - Il numero di servizi igienici dedicati ai lavoratori e il numero di quelli dedicati ai fornitori, trasportatori, visitatori e altro personale esterno garantiscono all'interno e nelle aree interessate un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano. E' fatto divieto al personale esterno alla scuola dell'uso dei servizi igienici dedicati ai lavoratori.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle aree interessate sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione. Nei servizi igienici è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali.

SEGNALETICA:



Refettori

Gestione degli spazi - Il numero e la dislocazione dei posti a sedere nei refettori garantisce la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano. E' ridotto,

compatibilmente con i tempi necessari di fruizione del refettorio, il tempo di sosta all'interno. Se possibile, i refettori hanno porte di entrata e di uscita distinte (tali disposizioni verranno adeguate in funzione dell'evoluzione della normativa di settore).

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali e/o nelle aree interessate sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione, sono collocati, inoltre, nel refettorio dispenser con detergenti per la pulizia dei tavoli. Nei refettori è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è garantita e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione giornaliera dei locali. E' assicurata la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

Organizzazione del lavoro - Nel caso in cui i posti a sedere, disposti secondo l'indicazione precedente, non fossero sufficienti per tutti i lavoratori è organizzata una turnazione per la fruizione del servizio.

SEGNALETICA:



Uffici

Gestione degli spazi - Le postazioni di lavoro sono riposizionate in modo tale da garantire la distanza di sicurezza.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali sono collocati dispenser con detergenti per mani indicando le corrette modalità di frizione. Negli uffici è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

SEGNALETICA:



PROCESSI PRODUTTIVI

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Lavoratori

Lavoratori

Dispositivi di protezione individuale - Qualora la lavorazione da eseguire o la postazione di lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - I lavoratori adottano le precauzioni igieniche, in particolare eseguono frequentemente e minuziosamente il lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni. E' verificata la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile a scuola sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani.

Informazione e formazione - Ai lavoratori è fornita una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

PIANO SICUREZZA COVID-19
ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Piano scuola 2021-2022
Documento per la pianificazione delle attività
Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione

Premessa

Il presente documento è stato elaborato sulla base della normativa vigente e delle linee guida del ministero ed in particolare:

a.s. 2020-2021:

- Circolare del 22.02.2020 prot. n. 0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES-P – Ministero della Salute, direzione generale della prevenzione sanitaria – ufficio 5 prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale, avente ad oggetto “COVID-19 – nuove indicazioni e chiarimenti”;
- Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID- 19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020;
- Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”;
- DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673 - Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020;
- Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (DECRETO m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020);

- COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673 - Verbale n. 94 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 7 luglio 2020;
- Circolare n. 3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione – DFP-0049124-P-24/07.2020 - indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS.;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione – m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000080.03-08-2020 – Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;
- PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 – Ministero dell’Istruzione e Rappresentanze sindacali FLC CGIL, FSUR CISL, FED UIL SCAUOLA RUA, CONFSAL SNALS, ANIEF, ANP-CIDA, DIRIGENTI SCUOLA- DI.S.CONF. – 06.08.2020 - MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE - m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000087.06-08-2020;
- COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673 - Verbale n. 100 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 10 agosto 2020;
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” redatte dal gruppo di lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto – rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 ver. 21.08.2020;
- Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 20.08.2020 – m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001466.20-08-2020;
- “Domande e risposte” fornite sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione, relative al periodo emergenziale dovuto all’infezione da covid-19;

a.s. 2021-2022

- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici – versione del 20.05.2021 - Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – Istituto Superiore di Sanità;
- Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12.07.2021 (verbale n. 34) sull’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 da parte del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del - Ministero dell’Istruzione – del 22.07.2021 prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001107;
- Circolare del Ministero dell’Istruzione - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA, dello 04.08.2021 prot. n. 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P – “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”;

- DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 – *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* – Green pass;
- Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” da parte del Ministro dell’Istruzione del 06.08.2021 prot. n. m_pi.A00GAMBI.REGISTRO Decreti.R.0000257;
- Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione – Ministero dell’Istruzione;
- Parere tecnico del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del - Ministero dell’Istruzione – del 13.08.2021 prot. n. m_pi.A00DPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001237 - DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 – *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* – Green pass;
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) – Ministero dell’Istruzione – dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – prot. n. m_pi.AOOGAMI:ATTI del Ministero.R.00000021 del 14.08.2021;
- indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 01.09.2021;
- chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021 da parte della Giunta Regionale della Campania - impegno delle certificazioni verdi COVID-19 ed altre misure relative alle presenze in ambito scolastico.

•

Piano scuola 2021-2022

Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, *“ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022”* raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, *“pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. ... Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”*.

Viene dunque rafforzata, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l’esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.

Il presente Documento, suscettibile di variazioni ed integrazioni - ha l’obiettivo di pianificare le attività che prenderanno avvio a settembre 2021.

L’essenziale valore formativo della didattica in presenza

In riferimento al parere espresso dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021, riguardo l’avvio del nuovo anno scolastico, si riportano alcuni passaggi; il CTS evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore

formativo, sia per l'imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. È necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall'inizio dell'anno, il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto dal CTS *“momento imprescindibile e indispensabile nel ... percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni”*.

La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione

Il CTS conferma che la vaccinazione *“costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”*. Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.

Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che *“anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”*.

Occorre che la comunità scolastica, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.

Questa istituzione scolastica continuerà pertanto a curare, come per l'anno scolastico 2020/2021, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a scuola, contenute nel presente Documento, come pure nel Piano scuola 2020/2021 e nei molteplici documenti in entrambi citati. Continuare, infatti, a consolidare la cultura della sicurezza, sollecita la responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate.

Misure di contenimento del contagio

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Deroche al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in presenza, cui è *“assolutamente necessario dare priorità”*, il CTS precisa che *“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole,*

resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico".

Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento). Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021).

I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree. Rimane *"raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021"*.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato/utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o *screening* preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. In merito si evidenzia che nell'estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso *"che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute"*.

Somministrazione dei pasti

Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche

di igienizzazione personale. Si suggerisce, ove necessario, di organizzare i pasti con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre l'affollamento dei locali.

Cura degli ambienti

Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E' necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.

Educazione fisica e palestre

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base a "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

Referente Covid

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi *ad intra* e *ad extra*.

Governance territoriale e trasporti

Per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione sopra indicate, la scuola realizzerà attività di organizzazione degli spazi esterni e interni, al fine di evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario, ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico e non.

Per l'anno scolastico 2021/2022, trova conferma - art. 58, comma 4 -sexies, legge 23 luglio 2021, n. 106 - l'attività del tavolo di coordinamento operante presso ciascuna Prefettura, nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *“per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti.”*.

La scuola ha modulato il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti nonché gli orari degli uffici amministrativi”.

Questa istituzione scolastica continuerà ad assicurare la migliore collaborazione ai fini dei lavori di detti tavoli, tenendo a riferimento costante l'esigenza che l'arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree di ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenti nelle aree di pertinenza delle scuole, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario.

Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR

Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione dell'avanzamento della campagna vaccinale, questa istituzione scolastica proseguirà nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un'ora (fuori dell'orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

Inoltre verrà aggiornato il Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Valorizzare la flessibilità derivante dall'autonomia delle istituzioni scolastiche

Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, l'organizzazione dei trasporti, questa istituzione scolastica si è avvalsa delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall'autonomia, riconfigurando i gruppi-classe in gruppi diversi, articolando gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso, ecc.

Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali

Per la realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni dell'attuale scenario pandemico, in adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, Enti locali, Istituzioni, Terzo settore e scuole sarà presa in considerazione la possibilità di sottoscrivere specifici accordi e “Patti educativi di comunità”, attuando con ciò i principi fondamentali della Costituzione. I fini degli accordi e dei “Patti” potranno ad esempio essere: - la messa a disposizione di strutture o spazi supplementari (come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei) per lo svolgimento di attività didattiche curricolari o aggiuntive; - la realizzazione di collaborazioni per l'arricchimento dell'offerta formativa; - l'organizzazione della presenza ordinata di studenti e famiglie negli all'esterno degli edifici scolastici o nelle aree di confluenza dei trasporti scolastici.

Inoltre proseguirà la collaborazione di studenti e famiglie per l'osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare la diffusione dell'epidemia. A tale proposito il rafforzamento dell'alleanza scuola-famiglia potrà essere sostenuto nella riconsiderazione del "Patto Educativo di Corresponsabilità" che ciascuna scuola è chiamata a predisporre.

Disabilità e inclusione scolastica

Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.

Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli", coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: *"Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. ... Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi..."*.

Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 - l'attenzione alle *"necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza"*.

La formazione del personale scolastico

Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in ragione dell'evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L'obiettivo è quello che il "digitale" possa divenire strumento di rinforzo della didattica "in presenza" e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale. Come ovvio, i percorsi formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali.

Ulteriori "punti di attenzione" correlati all'andamento dell'epidemia

Questa istituzione scolastica ha proceduto a verificare e se necessario modificare e migliorare, l'organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno. L'accesso all'edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate. Questa istituzione

scolastica potrà altresì riorganizzare, migliorare, valorizzare, integrare eventuali spazi, attraverso interventi condivisi e curati dagli Enti locali. Naturalmente, l'individuazione e la realizzazione delle migliori soluzioni necessitano di un condiviso approccio collaborativo. A tali fini, la legge 11 gennaio 1996, n. 23, all'art. 3 (si richiama il "Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali ed istituzioni scolastiche in vista della riapertura delle scuole a settembre" in allegato al "Piano scuola 2020-2021"), prevede che competono agli Enti locali gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese varie di ufficio e per l'arredamento e quelle per le utenze elettriche, telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti. Resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche - al termine dell'orario scolastico e nel rispetto delle indicazioni tecniche del CTS sopra riportate - e la necessità che negli accordi con le Associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, non in carico al personale della scuola, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime.

Linee metodologiche per l'infanzia

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, trovano conferma le indicazioni già in precedenza fornite dal CTS.

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre continuare ad approntare le modalità organizzative già in precedenza definite, mediante protocolli per l'accesso quotidiano, per l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale. L'organizzazione delle attività educative e didattiche prevede l'impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili. Permane l'obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee "routine", quali, ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

Le misure di prevenzione e sicurezza.

La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L'uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili:

- stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, nei limiti della migliore organizzazione possibile, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento);
- disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri arredi e giochi da sanificare opportunamente. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atri, laboratori, atelier) dovranno essere "riconvertiti" in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento,

relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione.

- la continua aerazione degli ambienti;
- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini;
- il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati;
- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili, con utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture. Già ora l'ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale "aperta" che, programmata e concordata con i genitori, potrà essere adeguata alle nuove condizioni. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell'orario scolastico.

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell'infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti".

Per le parti non aggiornate dal presente Piano, per i servizi educativi da zero a sei anni in presenza, trova conferma il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 80, compresi gli aspetti organizzati definiti per il pre e post scuola.

Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado

Indicazioni per le attività nei laboratori.

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo all'istituzione scolastica, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si procederà a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Partecipazione studentesca.

Questa istituzione scolastica ha provveduto a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

ALLEGATI AL PIANO SCUOLA

Allegati:

Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C. n. 751 del 2021

Estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C. n. 751 del 2021

Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione (decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.39)

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01ed8841a949429>

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021 (decreto del Ministro dell'Istruzione 3 agosto 2020, n. 80)

<https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-80-del-03-agosto-2020>

Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944

TEBELLE RIEPILOGATIVE ESTRATTE DAL DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER A.S. 2021-2022 (Corpo Ispettivo - U.S.R. Piemonte)

ESTRATTO DEL VERBALE N. 34 DEL 12 LUGLIO 2021

DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 751 DEL 2021

Il CTS esamina il punto unico dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto alcuni quesiti formulati dal Ministro dell'istruzione con nota dell'8 luglio 2021, al fine di programmare e organizzare le attività connesse all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, tenuto conto del parere già fornito dal Comitato come riportato nel verbale n. 31 del 25 giugno 2021.

I quesiti sono, in particolare, i seguenti:

1. Quale grado di priorità dare alla vaccinazione delle persone in età scolare;
2. Se, in caso di vaccinazione completata al 60% entro la prima settimana di settembre del personale scolastico – docente e non – e degli studenti tra i 12 e i 18 anni, possa essere superata la regola del distanziamento fisico di un metro tra le rime buccali.

In caso di risposta affermativa al secondo quesito, si sottopongono alle valutazioni del CTS le seguenti ulteriori specificazioni:

- a) quali misure adottare per garantire la somministrazione dei pasti nelle scuole;
- b) quali tipi di test sono raccomandati all'interno delle scuole; con quale frequenza debbano essere effettuati e secondo quali indicazioni di prodotto e di uso;

c) a quali dispositivi e comportamenti per la protezione individuale ricorrere, a compensazione dell'assenza di distanziamento;

d) quali misure di igienizzazione degli ambienti adottare, a compensazione dell'assenza di distanziamento.

Esaminati tali quesiti, dopo approfondita discussione, il CTS osserva quanto segue:

i) il CTS ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni;

ii) la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-2. È, dunque, essenziale, per evitare di dover rinunciare alla didattica in presenza, oltre che alle altre attività di socializzazione in ambiente scolastico, e nel contempo impedire che si generino focolai di infezione, promuovere la vaccinazione nella scuola, tanto del personale scolastico (docente e non docente), quanto degli studenti;

iii) il perseguimento di tali obiettivo giustifica, ad avviso del CTS, l'inserimento/mantenimento del personale della scuola tra le categorie da vaccinare prioritariamente e, vista la recente approvazione del vaccino di Pfizer/BioNTech dai 12 ai 15 anni, l'inserimento, in tali categorie, degli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni;

iv) il CTS ritiene, in particolare, che tutto il personale scolastico debba essere vaccinato ed esprime, in tal senso, una forte raccomandazione al decisore politico, affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un'elevata copertura vaccinale in queste popolazione, sia promuovendo intense campagne informative, sia attraverso l'individuazione delle ulteriori misure, anche legislative, appropriate per garantire la più elevata soglia di soggetti vaccinati, in particolare in quelle Regioni nelle quali, ad oggi, si continuano a registrare livelli marcatamente inferiori a quelli osservati in altre Regioni, meglio performanti in questo ambito;

v) quanto agli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni, benché, per questi ultimi, è noto che lo sviluppo di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente con la campagna vaccinale;

vi) laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei presidi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza, il CTS raccomanda di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta, questa misura rimanendo prioritaria rispetto alla sicurezza;

vii) laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico (quesito 2.d) per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico;

viii) in questa prospettiva è, comunque, fondamentale favorire, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza, l'osservanza, da parte delle persone non vaccinate, della regola di condotta che impone di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree;

- ix) il CTS raccomanda, in ogni caso, di porre particolare attenzione alla condizione di studenti con immunodeficienza congenita o acquisita, considerati i rischi gravi associati all'infezione da Covid-19 che caratterizzano tali soggetti;
- x) per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti (quesito 2.a), si raccomanda l'utilizzo di personale servente con mascherine (e, ove tale soluzione sia giuridicamente percorribile, anche con *green pass*). Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza *disposable*. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti. Vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (*dispenser* e/o bagni);
- xi) per quanto riguarda i test (quesito 2.b.), il CTS ritiene che non debbano eseguirsi test in ambito scolastico né *screening* antigenici o anticorpali per la frequenza scolastica. Nessun test diagnostico preliminare è necessario, mentre – ove tale soluzione fosse giuridicamente percorribile – può ipotizzarsi la richiesta del *green pass* per il personale. In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti si attivi immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato deve essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e *contact tracing* da parte della ASL competente;
- xii) quanto, infine, alle misure di igienizzazione degli ambienti (quesito 2.d), si raccomanda la pulizia quotidiana, accurata e ripetuta, di tutti gli ambienti.

ESTRATTO DEL VERBALE N. 39 DEL 5 AGOSTO 2021

DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 751 DEL 2021

Il CTS passa, quindi, ad esaminare i quesiti oggetto della richiesta di parere formulata con nota in data 4 agosto 2021 dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (allegato).

Con il primo di essi (punto 2 dell'ordine del giorno), si chiede al Comitato se la regola della quarantena precauzionale applicabile ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 possa essere modificata nell'ipotesi in cui le persone venute a contatto con un soggetto contagiato abbiano completato il ciclo vaccinale.

All'esito di approfondita discussione, il CTS rileva che la protezione dall'infezione da SARS-CoV-2 conferita dalla vaccinazione, in base ai dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, si attesta, allo stato delle evidenze scientifiche, sull'88% [dato sostanzialmente confermato da tutti gli studi internazionali: v. allegata tabella *Studies to date that showed COVID-19 vaccines reduce asymptomatic infection (transmission)*]. Due recenti studi condotti in Israele, con riferimento al vaccino Comirnaty (*Matan Levine-Tiefenbrun e altri: Initial report of decreased SARS-CoV-2 viral load after inoculation with the BNT162b2 vaccine* – allegato), e nel Regno Unito, con riferimento al vaccino Vaxzevria (*Ross J. Harris: Effect of Vaccination on Household Transmission of SARS-CoV-2 in England* – allegato) indicano che vi è un ridotto rischio d'infezione che caratterizza i conviventi di soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, nel primo studio documentandosi anche una riduzione del carico virale in coloro che hanno sviluppato l'infezione 12–37 giorni dopo la prima dose di vaccino. Inoltre, uno studio non ancora sottoposto a *peer-review* ma pubblicato su medRxiv (*PoYing Chia e altri: Virological and serological kinetics of SARSCoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study* – allegato) fornisce evidenza che nei soggetti vaccinati che s'infettano si osserva un più rapido declino

del carico virale rispetto ai soggetti che pure s'infettano, ma che non erano stati vaccinati, ciò determinando ridotta infettività. Alla luce di quanto precede, ritiene il CTS, all'unanimità dei presenti, che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo di vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile *performance* identificate nelle vigenti circolari del

Con ulteriori due quesiti (punto 1 dell'o.d.g.), viene chiesto al CTS, con riferimento al trasporto pubblico locale, se il coefficiente di riempimento non superiore all'80% della capienza dei mezzi, attualmente vigente in base alle pertinenti Linee guida di cui agli allegati 15 e 18 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, possa essere applicato anche nella c.d. "zona gialla" e se il rispetto della detta percentuale possa costituire misura sufficiente di prevenzione del contagio, senza che si debba prevedere l'ulteriore misura del distanziamento fisico di un metro tra i passeggeri o, eventualmente, con la previsione che tale ultima misura possa essere superata al raggiungimento di una data percentuale di popolazione vaccinata (anche Regione per Regione) ovvero adottando misure alternative. Su tali punti, ritiene il CTS, all'unanimità dei presenti, che l'attuale situazione epidemiologica consenta di mantenere l'attuale limite di capienza dell'80%, alla condizione che se ne assicuri il rigoroso rispetto attraverso opportuni controlli, e che tale limite di capienza possa essere applicato anche nelle zone gialle, purché permanga l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione individuale. Il CTS sottolinea, al riguardo, che la migliore protezione dal rischio di acquisire il contagio da SARS-CoV-2 è conferita dai dispositivi FFP2. Il rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro costituisce non obbligo stringente ma utile raccomandazione, al cui rispetto, quando possibile, gli utenti del trasporto pubblico locale devono essere richiamati. Tali indicazioni potranno essere eventualmente riviste al raggiungimento di una percentuale su base nazionale di almeno l'80% di soggetti che abbiano effettivamente completato il ciclo di vaccinazione rispetto alla popolazione dei residenti nel Paese. Ulteriori valutazioni potranno essere utilmente effettuate anche al mutare della situazione epidemiologica.

TEBELLE RIEPILOGATIVE ESTRATTE DAL DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER A.S. 2021-2022 (Corpo Ispettivo - U.S.R. Piemonte)

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

ZONA	SEDE: aperto/palestra	SPORT DI SQUADRA	ATTIVITA' INDIVIDUALI	DISPOSITIVI PROTEZIONE	UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
BIANCA	APERTO	Ammessi	Ammessi	non necessari con distanziamento di 2 mt.	
	PALESTRA	Possibili	da privilegiare	non necessari con distanziamento di 2 mt. ed adeguata aerazione dei locali	Considerabile l'utilizzo subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso all'interno* ed in relazione ad accordi già intercorsi
GIALLA	APERTO	Sconsigliati	Raccomandate	Non citati NB: la dichiarazione di non necessità di utilizzo è esplicitata solo per la zona bianca	La Scuola e gli Enti Locali dovranno valutare l'opportunità di sospendere la concessione fino al rientro in zona bianca*
	PALESTRA	Sconsigliati	Raccomandate		
ARANCIONE	APERTO	Sconsigliati	Raccomandate	A.S. 2020,21: non necessari con distanziamento di 2 mt. durante l'attività	
	PALESTRA	Sconsigliati	Raccomandate		

Misure di contenimento del contagio (1 / 2)

- Distanziamento fisico.
- Nessuna deroga al distanziamento fisico laddove non si possano utilizzare i dispositivi di protezione (es. mense e locali in cui si consumano cibi e bevande).
- Confermata la distanza di 2 metri nell'area interattiva della cattedra tra docenti e studenti.
- Obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.
- Per i minori di 6 anni NO mascherina, ma attenzione ai dispositivi per il personale e mantenimento gruppi stabili.

N.B. Le misure minime di sicurezza sono confermate dal D.L. n.111 del 6/8/2021, che prevede la deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione valido.*

*Tuttavia il Ds non può acquisire i dati sulla situazione vaccinale degli studenti in base alle disposizioni del G.P.D.P

Corpo Ispettivo – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Che cosa attesta la certificazione? Chi ne è esentato? Validità Temporale

- A) Somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- B) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi*);
- C) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi*);
- D) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

* Parere del CTS favorevole al prolungamento a 12 mesi

Procedura ordinaria di controllo

1. Su richiesta del verificatore (**Dirigente scolastico o suo delegato**), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19.
2. L'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
 - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
 - c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
3. In caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19

Questa istituzione scolastica procederà:

- con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- garantirà a tutti i livelli dell'amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
- garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere, nel corso di un incontro specifico da prevedere prima dell'inizio delle lezioni, informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE D'ISTRUZIONE

Questa Istituzione scolastica darà attuazione alle indicazioni di cui al protocollo per le “MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE”, nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus:

- procederà ad informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- procederà con la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
- procederà ad informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In particolare, le informazioni riguardano:
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;

Il personale scolastico rispetterà le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile.

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

Questa istituzione scolastica, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicherà alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, si provvederà alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

Si procederà a disciplinare le modalità che regolano tali momenti, in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Verrà ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
- possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Nel piano di pulizia sarà incluso almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;

- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, si provvederà a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.

Per quanto non menzionato si rimanda al rapporto COVID ISS 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che *“è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”*.

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento².

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/20212.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura da parte del Ministero, di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

7. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DAPARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di

riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.

9. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- a. attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

10. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, il Dirigente scolastico valuterà l'opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte-202021.html> 1/15

Archivio

Domande e risposte - anno scolastico 2020/2021

SEZIONE n.1: A SCUOLA CON LA MASCHERINA

1.

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM 3 novembre 2020, quando è necessario utilizzare la mascherina a scuola?

(data di pubblicazione 9/11/2020)

Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell'articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020, confermando l'uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza eccezioni correlate al distanziamento. Pertanto, a partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, "salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina", le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Fa fede la

Nota n. 1994 del 9 novembre 2020
(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-sull-uso-delle-mascherine-dopo-il-dpcm-del-3-novembre>)

con le indicazioni in merito all'uso delle mascherine.

2.

È prevista la sostituzione della mascherina a metà giornata per gli alunni che frequentano il tempo pieno e il tempo prolungato?

(data di pubblicazione 9/11/2020)

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle relative ulteriori forniture. Fa fede la

Nota n. 1994 del 9 novembre 2020
(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-sull-uso-delle-mascherine-dopo-il-dpcm-del-3-novembre>)

con le indicazioni in merito all'uso delle mascherine.

3.

Quando è possibile abbassare la mascherina?

(data di pubblicazione 9/11/2020)

Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle

indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “suproposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.

4.

Cosa è previsto per l’uso della mascherina durante l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto?

(data di pubblicazione 9/11/2020)

Durante l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto è possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione in lezione singola. Si tratta di un’adempimento che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.

5.

È possibile utilizzare la mascherina di comunità o si è obbligati ad usare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola ?

(data di pubblicazione 9/11/2020)

Il DPCM 3 novembre 2020 prevede che, oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura commissariale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”

6.

È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?

(data di pubblicazione 8/12/2020)

È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle mascherine che invece sono indossate dal personale, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il

verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020

(<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411>)

7.

La scuola fornisce le mascherine agli studenti e al personale scolastico?

(data di pubblicazione 8/12/2020)

Sì, la scuola consegna quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza.

8.

Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina?

(data di pubblicazione 8/12/2020)

Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non devono indossarla. Lo ricorda il

verbale n. 94 del Comitato TecnicoScientifico del 7 luglio 2020
(<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10ad3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411>)

. A ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le miglioricondizioni di apprendimento.

9.

Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina?

(data di pubblicazione 8/12/2020)

Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose,tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico. Indicazioni in merito sonocontenute nel

Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986)

SEZIONE N.2: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA IN TEMPO DI COVID

1.

A che ora si entra a scuola?

(data di pubblicazione 24/10/2020)

Ogni scuola del primo ciclo determina l'orario di ingresso in base alle esigenze delle famiglie e degli studenti, in accordo con gli Enti locali e alle indicazioni dei Tavoli Regionali istituiti presso gli USR, previsti dal Piano scuola. Gli ingressi saranno comunque scaglionati e organizzati per evitare assembramenti.Nel caso degli alunni più piccoli può essere previsto un servizio di pre-scuola al quale le famiglie possono aderire. Per le studentesse e gli studenti dellascuola secondaria di secondo grado, le scuole organizzano ingressi scaglionati per evitare assembramenti, tenendo conto delle indicazioni normative che raccomandano di modulare gli ingressi e le uscite, utilizzando anche turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.00. (

DPCM 24 ottobre 2020
(http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf)

2.

È vero che nel corso dell'attività didattica è necessario lasciare le finestre aperte per tutta la durata delle lezioni?

(data di pubblicazione 23/10/2020)

No, non è vero. Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riportate nel **verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020** Ministero dell'Istruzione (<https://www.miur.gov.it/>)

3.

Come si devono svolgere le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado?

(data di pubblicazione 19/10/2020)

Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato (

DPCM 18 ottobre 2020

(http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf)

4.

Come deve avvenire il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche?

(data di pubblicazione 19/10/2020)

Il rinnovo degli organi collegiali può avvenire secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. (

DPCM 18 ottobre 2020

(http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf)

5.

Sono sospese le attività didattiche ordinarie organizzate dalle istituzioni scolastiche in spazi alternativi posti all'esterno degli edifici scolastici, finalizzate alla prevenzione e al contenimento del contagio?

(data di pubblicazione 14/10/2020)

No, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, proseguono normalmente tutte le attività didattiche svolte in ordinaria organizzazione in altri ambienti, come ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, in ottemperanza al compito formativo istituzionale, anche a seguito di specifici accordi quali "Patti di comunità", in collaborazione con Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, realtà del Terzo Settore. (

Nota MI1870 del 14/10/2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1870-del-14-ottobre-2020>)

6.

In caso di sospensione delle attività didattiche, il personale a tempo determinato, assunto quale "organico Covid", vede risolto il proprio contratto?

(data di pubblicazione 14/10/2020)

No, il personale potrà assicurare le relative prestazioni, con le modalità di lavoro agile, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica. (

Nota MI 1870 del 14/10/2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1870-del-14-ottobre-2020>)

7.

I viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi?

(data di pubblicazione 13/10/2020)

Sì, in base al DPCM del 13 ottobre 2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (

Nota MI 1870 del 14/10/2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1870-del-14-ottobre-2020>)

8.

Le attività di PCTO possono proseguire come da progettazione di ogni istituzione scolastica?

(data di pubblicazione 13/10/2020)

Sì, in base al DPCM del 13 ottobre 2020, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) possono essere proseguiti, purché svolti garantendo il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. (

Nota MI 1870 del 14/10/2020 (<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1870-del-14-ottobre-2020>)

9.

Le lezioni sono tutte di 60 minuti?

L'unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un'ora, per una più efficace organizzazione delle attività didattiche, ma non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell'unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista da più di venti anni dal Regolamento sull'Autonomia scolastica.

10.

È stato assunto un numero maggiore di insegnanti per garantire una didattica in sicurezza?

Sì. Nel Decreto Rilancio e nel Decreto Agosto sono state destinate cospicue risorse che hanno consentito di avere circa 70 mila docenti e ATA in più per l'anno scolastico corrente. Ogni Ufficio Scolastico Regionale, che rappresenta il Ministero dell'Istruzione sul territorio, ha avuto un finanziamento da utilizzare per assumere personale e ha dato priorità alle esigenze delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo, insomma, ai più piccoli.

11.

È vero che non c'è più la mensa?

No, non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, è assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o siano stati "riconvertiti" in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l'attività didattica ordinaria, il pasto viene consumato in aula garantendo l'opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.

12.

Sono garantiti i servizi di pre e post scuola, laddove esistenti?

Sì, questi servizi rimangono, rispettando le indicazioni organizzative generali, come per esempio la necessità di avere attività strutturate pergruppi/sezioni stabili, con i medesimi adulti di riferimento e nel rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio

13.

Il personale è preparato per affrontare sia la quotidianità sia le emergenze?

Sì, ciascuna scuola ha organizzato la formazione/informazione specifica del personale, ma sono previsti anche momenti di formazione dedicati a genitorie alunni, per responsabilizzare ciascuno sulle regole di comportamento e di igiene da assumere.

14.

Verrà misurata la temperatura a tutti a scuola?

No. Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi ha una temperatura corporea oltre i 37,5°C. È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva.

Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020

(<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134>)

15.

Come vengono puliti gli spazi scolastici?

Le scuole sono pulite costantemente in base alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico. A tal fine sono stati messi a disposizione delle scuole i fondi necessari per l'acquisto di prodotti igienizzanti, saponi e quanto necessario per assicurare la tutela della salute. In base al

Protocollo disicurezza per la ripresa di settembre

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986)

la scuola assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

16.

Il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)?

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l'utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l'uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero dell'Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare

la frequente igienizzazione delle mani.

17.

Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?

Sì. Ogni scuola ha individuato un Referente scolastico per COVID-19, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È necessario identificare, altresì, un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.

18.

Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico COVID-19?

Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell'attività di tracciamento dei contatti fornendo: l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l'elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

19.

Come è avvenuta la formazione dei Referenti Covid-19 individuati dalle istituzioni scolastiche per la gestione dei casi sospetti o confermati?

Il percorso formativo viene erogato tramite Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS dell'Istituto Superiore di Sanità ed è fruibile in modalità asincrona fino al 31 dicembre 2020.

SEZIONE N. 3: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

1.

A seguito del Dpcm 3 dicembre 2020 come si svolge l'attività didattica nelle scuole secondarie di secondo grado?

(data di pubblicazione 10/12/2020)

Nelle scuole secondarie di secondo grado, fino all'inizio delle vacanze natalizie, il 100% delle attività continuerà a svolgersi a distanza per tutti gli studenti. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali. Dal 7 gennaio 2021, invece, nelle c.d. zone gialle e arancioni le scuole adotteranno forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del Dpr 275/99 in modo che al 75% della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza (

Nota Dipartimentale n. 2164 del 09/12/2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dpcm-del-3-dicembre-inviata-alle-scuole-la-nota-operativa>)

2.

Il personale docente può utilizzare permessi o altre modalità per partecipare alle attività di formazione sugli aspetti metodologico-didattici relativi alla DDI?

(data di pubblicazione 09/12/2020)

Sì, il personale docente può utilizzare i permessi per la formazione previsti dall'articolo 64 comma 5 del CCNL 2006/2009; i criteri per la fruizione di tali permessi sono oggetto di confronto ai sensi dell'articolo 22, comma 8, lettera b3).

Ove non sia possibile utilizzare detti permessi, e in considerazione dell'importanza di garantire la partecipazione a questo tipo di attività, la formazione sarà assicurata all'interno degli impegni di cui all'articolo 29, comma 1 e comma 3, lettera a) e b) del CCNL 2006/2009.

3.

La formazione obbligatoria dei docenti sull'uso degli strumenti tecnologici per la DDI rientra nell'orario di servizio?

(data di pubblicazione 09/12/2020)

Sì. Ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI le istituzioni scolastiche devono riservare nell'ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Tale formazione deve essere assicurata all'interno degli impegni di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006/2009, sul punto ancora vigente.

4.

Un supplente nominato da poco e nella cui scuola è attiva la DDI può far rientrare come formazione nel proprio orario di servizio quella svolta con l'animatore digitale sulla piattaforma in uso?

(data di pubblicazione 09/12/2020)

Sì, nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 29 del CCNL (Vedi faq precedente). È un dovere dell'istituzione scolastica offrire formazione nonché un diritto da esercitare da parte del docente partecipare ai percorsi formativi deliberati, in particolare nella fase di ingresso, al fine di garantire l'attività didattica.

5.

Un docente a tempo determinato può accedere all'attività di formazione delle Istituzioni scolastiche?

(data di pubblicazione 09/12/2020)

Le attività di formazione deliberate dal collegio docenti coinvolgono tutti i docenti dell'istituzione scolastica, ivi compresi quelli a tempo determinato. Le istituzioni scolastiche sostengono il fabbisogno formativo dei docenti con una adeguata programmazione delle risorse finanziarie assegnate per la formazione.

6.

Che cosa si intende per attività docente prestata in modalità sincrona?

(data di pubblicazione 20/11/2020)

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell'ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità sincrona come caratterizzate da interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti. Tali ore sono assicurate, per almeno i quantitativi minimi previsti, per l'intero gruppo classe, anche agendo con gruppi di alunni.

7.

Che cosa si intende per attività didattica prestata dal docente in modalità asincrona?

(data di pubblicazione 20/11/2020)

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell'ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità asincrona come caratterizzate dall'assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni.

Se pure manca alle attività asincrone l'interazione fra alunni e docenti in tempo reale, sono comunque attività svolte dal docente a beneficio diretto degli alunni.

Le attività asincrone sono le più varie, anche prescindendo dall'uso dello strumento informatico. La loro tipologia e la loro quantificazione oraria sono stabilite da ciascuna istituzione scolastica nel Piano DDI. Alcuni esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc.

8.

Quante sono le ore settimanali che il docente deve prestare nella DDI?

(data di pubblicazione 20/11/2020)

Sono esattamente quelle del proprio orario d'obbligo (18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 22 ore nella primaria – fermo restando le due ore di programmazione, 25 nell'infanzia), svolte in modalità sincrona e asincrona, sulla base delle delibere del collegio docenti.

Il DM 7 agosto 2020 n. 89 contenente le linee guida sulla DDI e l'articolo 2 dell'ipotesi del CCNI sulla DDI precisano che la declinazione della didattica a distanza è stabilita nel Piano adottato dall'istituzione scolastica e che può prevedere un monte ore alunno ridotto: ferma restando la possibilità che l'orario settimanale/alunno rimanga invariato, l'istituzione scolastica può predisporre un Piano orario di non meno di 20 ore per le scuole secondarie di secondo grado, non meno di 15 per le scuole secondarie di primo grado e le primarie (non meno di 10 per le prime classi della primaria). Da ciò è possibile che in base al Piano scolastico di DDI adottato dalla specifica scuola, l'orario settimanale di servizio dei singoli docenti sia stato rimodulato e pertanto preveda un numero di ore in modalità sincrona inferiore all'orario settimanale di insegnamento ordinariamente previsto. In questo caso le ore di attività in modalità asincrona potranno ammontare al massimo alla differenza tra l'orario settimanale ordinario e quello rimodulato in base al Piano scolastico di DDI. Ad esempio, se un docente di scuola superiore (con 18 ore settimanali) in base al Piano scolastico di DDI è chiamato ad effettuare 12 ore settimanali di attività di insegnamento in modalità sincrona, il numero massimo di ore che potrà svolgere in modalità sincrona o asincrona sarà pari a 6 ore settimanali.

9.

Come il docente e la scuola organizzano l'orario settimanale complessivo composto di attività sincrone e asincrone?

(data di pubblicazione 20/11/2020)

Le attività didattiche in modalità sincrona si caratterizzano per l'interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti; quelle asincrone invece dall'assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. A livello di istituzione scolastica una volta stabilito l'orario settimanale in modalità sincrona, le attività in modalità asincrona o sincrona, a completamento dell'orario d'obbligo del docente, sono programmate su mandato del Collegio dei docenti nei singoli consigli di classe o del team docenti. Sulla base di tali programmazioni collegiali il singolo docente formula un piano individuale di lavoro che comprende la declinazione delle attività sincrone o asincrone, autonomamente gestite e riportate sul registro elettronico.

10.

Il docente impegnato in DDI deve necessariamente erogare da scuola la propria lezione ovvero può erogarla anche da remoto?

(data di pubblicazione 20/11/2020)

Come opportunamente indicato nella nota 9 novembre 2020, n. 2002, documento condiviso con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNI, è demandata alla dirigenza scolastica, nel pieno rispetto delle deliberazioni del collegio dei docenti, adottare le disposizioni organizzative finalizzate ad mettere in atto le migliori condizioni per l'erogazione della didattica, anche autorizzando attività non in presenza nell'istituzione scolastica. Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica, è resa informativa preventiva alla RSU.

11.

Per gli alunni con disabilità le linee guida prevedono che, ai fini di massimizzare le possibilità di inclusione, le scuole debbano favorire la loro partecipazione in presenza. Gli insegnanti di sostegno sono quindi tenuti a rispettare l'orario secondo le cadenze individuate nell'orario in presenza lo stesso può essere rimodulato?

(data di pubblicazione 20/11/2020)

Sulla base della eventuale rimodulazione dell'orario formulata dal collegio dei docenti in occasione della attivazione della DDI e tenuto anche conto del possibile mantenimento delle attività di laboratorio (come previsto dalla Linee Guida), anche l'orario dell'insegnante di sostegno può essere rimodulato in base all'orario di frequenza dello studente, fermo restando l'orario previsto dal contratto.

12.

La scuola deve fornire dispositivi e connessioni a studenti e docenti impegnati nella DDI?

(data di pubblicazione 20/11/2020)

Ogni istituzione scolastica, dopo aver garantito agli studenti che ne abbiano fatto richiesta la strumentazione adeguata per fruire della DDI, deve agevolare lo svolgimento della attività didattiche a distanza da parte dei docenti che manifestino particolari e motivate necessità, in particolare ai docenti

13.

È prevista la didattica a distanza?

Di norma l'attività didattica avviene in presenza nel primo ciclo. La didattica digitale integrata può essere utilizzata in modo complementare e integrata nella scuola secondaria di secondo grado, come previsto nel

Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020

([https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?](https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918)

[version=1.0&t=1593201965918](https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918))

e come ribadito nelle

Linee Guida per la Didattica digitale integrata

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027)

.In caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla didattica digitale per tutti i gradi di scuola.

14.

Dove è disciplinata la didattica digitale integrata (DDI)?

La didattica digitale integrata è disciplinata nel D.M n. 89 del 7 agosto 2020, che contiene, in allegato, le

Linee Guida per la DDI

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027)

15.

In quali casi è utilizzata la didattica digitale integrata?

La didattica digitale integrata (DDI) è utilizzata:

- a) come strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado;
- b) nelle scuole di ciascun grado, qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, consospensione della didattica in presenza.

16.

All'alunno in quarantena deve essere assicurata la DDI?

Sì, all'alunno in quarantena, anche se caso unico in classe, la scuola deve in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l'erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata. (

Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena>)

17.

Sono previste particolari misure per gli alunni con BES e, in particolare, per gli alunni con disabilità?

Sì, agli alunni con BES e, in particolare, agli alunni con disabilità, è assicurato il diritto a frequentare la scuola in presenza.

18.

Da chi è svolta la DDI?

La DDI

è svolta da tutti i docenti della scuola, purché non si trovino in stato di malattia certificata. È svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi in quarantena fiduciaria. (

Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena>)

19.

Può un docente in quarantena o in isolamento fiduciario svolgere la DDI a favore di classi o gruppi di alunni in presenza?

Solo in casi definiti. Se le classi sono in presenza a scuola, il docente in quarantena o in isolamento fiduciario svolgerà la DDI da casa, laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali. (

Nota MI1934 del 26 ottobre 2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena>)

20.

Gli orari di insegnamento dei docenti che svolgono la DDI subiscono modifiche?

L'orario di insegnamento dei docenti che svolgono la DDI risponde alle esigenze organizzative della scuola al fine di assicurare un servizio che garantisca il diritto allo studio di ciascun alunno.

Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente.

21.

Con quali strumenti il personale docente può erogare la DDI?

Il personale in DDI può utilizzare gli strumenti informatici o tecnologici propri o a disposizione della scuola. Al personale a tempo determinato possono essere forniti in comodato d'uso gli strumenti necessari, se non disponesse di *devices*

propri, come già previsto anche dalle Linee guida sulla DDI contenute nel D.M. 89/2020.

22.

La DDI è garantita per tutte le discipline?

Sì, nell'erogazione della DDI

è assicurato adeguato spazio settimanale a tutte le discipline previste dagli ordinamenti scolastici.

23.

In quali modalità sono erogate le attività di DDI?

Il docente deve assicurare la DDI in modalità SINCRONA alla classe, o anche a gruppi

circoscritti di alunni della classe in base a quanto previsto dal Pianoscolastico per la DDI adottato da ogni singola Istituzione scolastica secondo le Linee Guida per la DDI.

24.

Come avviene la rilevazione delle presenze?

La rilevazione delle presenze del personale e degli allievi avviene attraverso il registro elettronico.

Ministero dell'Istruzione (<https://www.miur.gov.it/>)

25.

Sono previste misure per garantire la privacy di studenti e insegnanti?

Sì. Le scuole

programmano ed attuano la DDI nel rispetto delle norme sulla riservatezza

delle informazioni, dei dati personali, dell'identità del personale. Si richiama esplicitamente il documento congiunto MI-Garante privacy “

Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”
(<https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-general.pdf>)

,pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione, che regola nello specifico gli aspetti correlati alla tutela della privacy.

26.

Sono previste attività di formazione per il personale docente per l'utilizzo in sicurezza degli strumenti tecnologici connessi alla DDI?

Sì, nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, deve essere assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Pertanto la formazione dei docenti sull'uso degli strumenti tecnologici diventa difatto obbligatoria (

Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020).
(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena>)

SEZIONE n.4: SCUOLA DELL'INFANZIA

1.

Come avviene la fase dell'accoglienza per i bambini e le bambine di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell'infanzia?

La scuola, compatibilmente con gli spazi a disposizione, organizza l'accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e, ove si svolga in ambienti chiusi, cura la pulizia approfondita e l'aerazione frequente e adeguata dei locali. L'accesso per l'accompagnamento è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Le stesse indicazioni sono valide per l'ambientamento.

2.

Come sono organizzati i gruppi nella scuola dell'infanzia?

Ci sono gruppi/sezioni stabili con l'individuazione per ciascun gruppo del personale educativo, docente e collaboratore, al fine di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica.

3.

Si possono portare giocattoli da casa?

No, non si possono portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico è assegnato in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.

4.

C'è più personale che assicura il regolare svolgimento del tempo scuola alla scuola dell'infanzia?

Sì. Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza sono state previste dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili.

SEZIONE N.5: ALUNNI FRAGILI

1.

È possibile richiedere l'attivazione della didattica a distanza se nel nucleo familiare c'è una persona fragile diversa dall'alunno?

(data di pubblicazione 18/11/2020)

La scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare. L'alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell'alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all'interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell'alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell'uscita da scuola, del rientro a casa e nell'extrascuola. Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell'alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell'alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in

quarantena. Vi è, peraltro, il caso particolare di nuclei familiari per i quali l'autorità medica competente certifica la necessità di un "isolamento sociale" dell'intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI.

2.

Chi sono gli alunni fragili?

Sono alunni e studenti con patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza (

O.M. n. 134 del 09/10/2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020>)

3.

Qual è la procedura di riconoscimento della condizione di alunno o studente fragile?

La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia rappresenta all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

Ministero dell'Istruzione (<https://www.miur.gov.it/>)

4.

Quali strategie didattiche sono adottate per gli studenti e alunni fragili che non possono fruire delle lezioni in presenza?

Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola, gli alunni e studenti fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall'istituzione scolastica.

5.

Come agiscono le istituzioni scolastiche per garantire agli studenti fragili il diritto allo studio e il rispetto delle pari opportunità?

Le istituzioni scolastiche, nel loro Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, prevedono per gli studenti e alunni fragili il diritto a beneficiare della didattica a distanza esclusiva o integrata con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze di ogni studente o alunno.

6.

Possono essere previsti percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni o studenti fragili?

Sì. In base all'

O.M. n. 134 del 09/10/2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020>)

le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle norme vigenti e attivando ogni procedura di competenza degli Organi Collegiali, consentono agli studenti o alunni fragili di poter

beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di Didattica Digitale Integrata previste per gli alunni beneficiari del servizio “scuola in ospedale” nel rispetto di quanto previsto dal

decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461 (<https://miur.gov.it/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare>)

7.

Per gli alunni fragili e con disabilità che si trovino in particolari condizioni emotive o socioculturali, sono previste particolari modalità di fruizione della didattica?

Sì. Le istituzioni scolastiche nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da dover privilegiare la presenza a scuola, sentiti il Pediatra di Libera Scelta o il Medico Medicina Generale e il Dipartimento di Prevenzione territoriale, d’intesa con le famiglie, valutano di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. (

O.M. n.134 del 9 ottobre 2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020>)

8.

Quali azioni sono previste per garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche da parte degli studenti o alunni fragili?

Le istituzioni scolastiche effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche e garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI. Inoltre, le istituzioni scolastiche valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

9.

Quali azioni sono messe in atto dalle istituzioni scolastiche per favorire il raccordo con le famiglie degli studenti fragili?

Le istituzioni scolastiche favoriscono il rapporto scuola-famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali, delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione. Nel caso in cui siano già stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno rivisti in base ai criteri e alle modalità dell’

O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020.

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020>)

10.

Sono previste specifiche misure per la tutela della privacy per gli alunni o studenti fragili?

Sì. Sono previste specifiche misure a tutela dei dati dei minori, anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto.

11.

I docenti contitolari della classe o i consigli di classe, nella valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, seguono particolari criteri?

La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l'adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell'attività didattica (

O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020>)

SEZIONE n.6: ALUNNI CON DISABILITÀ

1.

Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina?

Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla. Lo ricorda il

verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020

(<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10ad3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411>)

. Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.

2.

Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina?

Per questo personale si può prevedere, in aggiunta alla mascherina, l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico. Indicazioni in merito sono contenute nel

Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986)

3.

Gli studenti con disabilità sono tenuti a fruire, ove previsto dal Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata, allegato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della didattica a distanza?

No. Agli studenti con disabilità certificata che non presentino condizioni di grave patologia o immunodepressione documentata, è garantita l'attività didattica in presenza.

4.

Il genitore di un alunno con disabilità può svolgere lavoro agile?

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

SEZIONE n.7: GESTIONE DI CASI SOSPETTI E FOCOLAI

1.

È vero che durante la quarantena del figlio il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile?

(data di pubblicazione 2/11/2020)

È vero. Il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di sedici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto sia avvenuto all'interno del plesso scolastico, nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motorie in strutture quali palestre, piscine o centri sportivi, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.

2.

È vero che durante la quarantena del figlio convivente, minore di sedici anni, uno dei genitori dipendenti può astenersi dal lavoro?

(data di pubblicazione 2/11/2020)

È vero nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile. In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di sedici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto sia avvenuto all'interno del plesso scolastico, nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motorie in strutture quali palestre, piscine o centri sportivi, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche. Nel caso in cui il figlio abbia un'età inferiore a quattordici anni in luogo della retribuzione è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Nel caso, invece, del figlio convivente di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, l'astensione dal lavoro non dà luogo a corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Sono previsti il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020. (data di pubblicazione 2/11/2020)

3.

È vero che durante la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile?

(data di pubblicazione 2/11/2020)

È vero. Il genitore dipendente con figlio convivente minore di sedici anni ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. (data di pubblicazione 2/11/2020)

4.

È vero che durante la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di sedici anni, uno dei genitori dipendenti può astenersi dal lavoro?

(data di pubblicazione 2/11/2020)

È vero nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile. In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di sedici anni. Nel caso in cui il figlio abbia un'età inferiore a quattordici anni, in luogo della retribuzione è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Nel caso, invece, del figlio convivente di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, l'astensione dal lavoro non dà luogo a corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Sono previsti il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.

5.

Dove sono previste le misure che dovranno essere adottate in caso di sospetto COVID-19, sia esso studente o personale scolastico?

Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell'Istituto Superiore Sanità COVID-19 n. 58/2020

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"

(https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf)

e nel Comunicato del giorno 11/10/2020 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle varie note regionali di recepimento.

6.

Se un alunno o un operatore scolastico ha la febbre può andare a scuola?

No. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l'obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°.

7.

Perché far misurare la temperatura agli alunni a casa e non a scuola?

La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe.

8.

Se una scuola ha qualche dubbio in merito alle misure di sicurezza da adottare a chi si rivolge?

Il Ministero dell'Istruzione ha attivato un **helpdesk**

. Le scuole possono chiamare al numero verde 800.90.30.80, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo, anche di carattere amministrativo.

9.

Come si procede se l'alunno risulta positivo al test molecolare?

Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti, *individuati dal Dipartimento di prevenzione con le attività di tracciamento dei contatti*, saranno posti in quarantena per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato e sottoposti a tampone molecolare. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

10.

Cosa accade se l'alunno è positivo asintomatico?

Se il test molecolare è positivo, l'alunno asintomatico deve restare in isolamento per 10 giorni. Per il rientro in comunità bisognerà attendere l'esito negativo, a fine quarantena, di un ulteriore unico tampone molecolare.

11.

Cosa accade se l'alunno è positivo sintomatico?

L'alunno positivo sintomatico deve restare in isolamento per almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi tre in completa assenza dei sintomi). Per il rientro in comunità bisognerà attendere l'esito negativo, a fine quarantena, di un ulteriore unico tampone molecolare.

12.

Cosa accade se l'alunno positivo asintomatico non si negativizza dopo 21 giorni?

Se, dopo aver trascorso i primi 10 giorni in isolamento, il risultato del test molecolare risulta ancora positivo, l'alunno resta ancora in isolamento e deve ripetere il tampone dopo ulteriori 7 giorni (al 17^o giorno dall'inizio dell'isolamento). Se anche l'ultimo test molecolare risulta positivo, l'isolamento si interrompe, comunque, al 21^o giorno dall'inizio dell'isolamento, in quanto le evidenze disponibili non mettono in luce alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione.

13.

Quali misure sono previste per gli alunni “contatti stretti” di persone positive?

In tale caso è previsto che l'alunno venga posto in isolamento fiduciario per 10 giorni, trascorsi i quali sarà sottoposto a tampone antigenico rapido omolecolare.

14.

Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomocompatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio?

In tale situazione, l'alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche ilPediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento diprevenzione per l'esecuzione del test. Se il tampone è negativo, l'alunno dovrà restare a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni delPediatra o Medico curante il quale, al momento opportuno, redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola.

15.

Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, inambito scolastico, quali sono le procedure da seguire?

In tal caso, bisogna assicurarsi che il lavoratore indossi la mascherina chirurgica, invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio ea contattare il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del testdiagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione della Asl che provvederà all'esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa daCOVID-19, il Medico curante redigerà un documento volto ad attestare che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorsodiagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.

16.

Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, alproprio domicilio, come deve comportarsi?

Deve restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. IlMedico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederàall'esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico certificherà che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è statoseguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.

17.

Cosa accade se la catena di trasmissione dei contagi non è ricostruibile?

Qualora un alunno risultasse “contatto stretto” ma asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di prevenzionevaluterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena.

18.

Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un lavoratore convivente di una persona contagiata?

Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l'alunno o il lavoratore sarà posto in quarantena per 10 giorni e sottoposto a tampone antigenico rapido e molecolare. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione.

19.

Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che abbia contatto con una persona che vive a stretto contatto con un positivo al COVID-19?

Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta in stretto contatto con un positivo al Covid-19, non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di prevenzione e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

20.

Come vanno puliti i locali in caso di un alunno o lavoratore positivo al COVID-19?

È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.

21.

Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?

Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all'eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto.

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl.

SEZIONE n. 8: Lavoratori fragili

1.

Chi sono i lavoratori fragili?

Sono i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità". Il lavoratore fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave. (

NOTA MI prot. num 1585 11 settembre 2020

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICI ALE%28U%29.0001585.11-09-2020.pdf/fb548960-8550-4d66-45e4-a26831d2f9e1)

2.

Come si individua un lavoratore fragile?

Il lavoratore interessato chiede al Dirigente scolastico di avviare la procedura attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.

SEZIONE n. 9: LAVORATORI IN QUARANTENA

1.

Può un docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgere la DDI con le proprie classi in quarantena fiduciaria?

Sì. Un docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, può svolgere la DDI esclusivamente per le proprie classi in quarantena fiduciaria. (

Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena>)

2.

Può un docente in quarantena o in isolamento fiduciario svolgere la DDI a favore di classi o gruppi di alunni in presenza?

Solo in casi definiti. Se le classi sono in presenza a scuola, il docente in quarantena o isolamento fiduciario svolgerà la DDI da casa, laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali. (

Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena>)

3.

Nella scuola primaria, il docente di sostegno, posto in quarantena, può svolgere attività didattiche a favore dell'intero gruppo classe?

Sì. Il docente di sostegno, posto in quarantena, può svolgere attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe. (

Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020

(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena>)

4.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi e il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile?

Sì. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche forme di monitoraggio del lavoro agile del personale posto in quarantena al fine di verificare che il livello delle prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza. (

Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020
(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena>)

5.

Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere supporto da remoto alle attività didattiche?

Sì. Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere, ove possibile e con riferimento all'area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche forme di monitoraggio del lavoro agile del personale posto in quarantena al fine di verificare che il livello delle prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza. (

Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020
(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena>)

6.

Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria, nel caso di quarantena, come può essere svolta la prestazione lavorativa?

In ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l'ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente. (

Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020
(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena>)

7.

Il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche, - qualora posto in quarantena - può continuare ad erogare in modalità agile le attività educative?

Con particolare riferimento alle attività di semiconvitto

, il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi

alle istituzioni scolastiche – posto in quarantena – può continuare ad erogare in modalità agile le attività educative pomeridiane, programmate all'interno del Progetto educativo annuale, solo qualora sia possibile affidare il gruppo di semiconvittori, in presenza, ad altro personale educativo a disposizione dell'istituzione convittoriale.

Qualora il personale, posto in quarantena, operi, invece, sul convitto,

laddove non possa garantire la sorveglianza notturna dei convittori e delle convittrici, il rettore/dirigente scolastico procederà alla nomina di personale supplente solo al fine di garantire il rapporto numerico adeguato tra personale in servizio e numero di convittori effettivamente residenti.

SEZIONE n. 10: APP IMMUNI

1.

Che cos'è l'app IMMUNI?

Immuni è un'app creata per aiutarci a combattere le epidemie, a partire da quella del COVID-19. L'app si propone di avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, anche quando sono asintomatici. Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di contagiare altri. Questo minimizza la diffusione del virus e, allo stesso tempo, velocizza il ritorno a una vita normale per la maggior parte della popolazione. Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono anche contattare il proprio medico di medicina generale prima e ridurre così il rischio di complicanze. Da

<https://www.immuni.italia.it/faq.html> (<https://www.immuni.italia.it/faq.html>)

2.

A scuola chi deve usare l'app IMMUNI?

Il Comitato Tecnico Scientifico ne ha fortemente consigliato l'adozione agli studenti ultraquattordicenni, ai genitori e a tutto il personale scolastico docente e non docente perché ritiene costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola, così come previsto dal

Verbale del 07/07/2020, n. 94

(<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411>)

(<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411>)

SEZIONE n. 11: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali).

1.

Quali sono le informazioni che l'istituzione scolastica può raccogliere dagli studenti o dai genitori, per gli alunni minorenni, nell'ambito delle azioni volte a prevenire il contagio da

Covid-19?

(data di pubblicazione 1/12/2020)

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che le istituzioni scolastiche devono adottare in base al quadro normativo vigente (cfr. Protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020) vi è, in particolare, quella di informare studenti e famiglie in merito al divieto di fare ingresso nei locali scolastici:

- a. in presenza di temperatura superiore ai 37.5°
- b. se provenienti da zone a rischio
- c. se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

Le scuole non possono, nell'ambito dei cosiddetti "Patti di corresponsabilità" o attraverso altra modulistica, imporre invece alle famiglie e agli alunni di dichiarare periodicamente l'assenza di tali impedimenti all'accesso ai locali scolastici, ma, come indicato dall'Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto n.58/2020, possono invece richiedere alle famiglie di collaborare, informando il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19, circa:

- a. eventuali assenze per motivi sanitari al fine di individuare eventuali focolai;
- b. il caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un caso confermato COVID-19.

Resta salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del personale scolastico (art. 20 del d.lgs.9 aprile 2008, n. 81; v. FAQ del **Garante - Trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria).**

(<https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#scuola>)

2.

È ammessa la misurazione a scuola della temperatura agli alunni?

(data di pubblicazione 1/12/2020)

Come già chiarito dal Ministero dell'istruzione (<https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html>; v. FAQ n. 7 della sezione n.7 "Gestione di casi sospetti e focolai"), misurare a casa la temperatura corporea prima di recarsi a scuola è una regola importante per tutelare la propria salute e quella degli altri. Consente infatti di prevenire la possibile diffusione del contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto utilizzati, quando si attende di entrare a scuola, o in classe (cfr. Protocollo del 6 agosto 2020 cit.).

Il "Protocollo di sicurezza per la ripresa dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", stabilisce poi che "qualora le Regioni e i singoli enti locali lo dispongano, nei servizi educativi, va favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata dei bambini, di tutto il personale docente e ausiliario presente nella struttura e dei c.d. "fornitori" (cfr. par. 2 Protocollo cit.).

In ogni caso, la misurazione della temperatura corporea va effettuata nella gestione di casi di alunni sintomatici durante l'orario scolastico all'interno dell'istituto scolastico.

Considerato che la rilevazione della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679), non è invece ammessa la registrazione della temperatura rilevata associata al singolo alunno.

3.

Sono consentite le riprese e le registrazioni audio-video delle lezioni svolte nell'ambito

della didattica digitale integrata?

(data di pubblicazione 1/12/2020)

Nell'ambito della didattica digitale integrata il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a talifini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli alunni.

Diversamente non è invece ammessa la video registrazione della lezione a distanza in cui si manifestano le dinamiche di classe. Ciò in quanto l'utilizzo delle piattaforme deve essere funzionale a ricreare lo "spazio virtuale" in cui si esplica la relazione e l'interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza (cfr. FAQ del Garante "Scuola e privacy" in

www.gdpd.it (<https://www.gdpd.it/>)

; vedi anche la lezione dedicata a "L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati" delle richiamate "Linee guida in materia di didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali").

Si raccomanda, inoltre, di adottare accorgimenti al fine di minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle video lezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad es. il diritto d'autore). In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di download dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all'accesso (studenti, altri docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque).

4.

L'istituzione scolastica può creare un account per la registrazione dello studente o del docente alle piattaforme per la didattica digitale integrata?

(data di pubblicazione 1/12/2020)

Quando la creazione di un account personale è necessaria per l'utilizzo di piattaforme per la didattica digitale integrata, il trattamento dei dati personali, riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica, è ammesso purché vengano attivati, per impostazione predefinita, i soli servizi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività didattica e non deve essere richiesto il consenso dell'utente (studente, genitore o docente) o la sottoscrizione di un contratto. Non è comunque ammessa l'attivazione automatica di servizi o funzionalità ulteriori, non necessari a fini didattici (es. geolocalizzazione o sistemi di social login).

Nella configurazione degli account associati a studenti e/o docenti, occorre, tra l'altro, adottare adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti, utilizzare robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione (es. evitando la pre-impostazione di password facilmente conoscibili), definire password policy adeguate e differenziate in funzione degli specifici rischi del trattamento e attribuire di profili di autorizzazione che assicurino l'accesso selettivo ai dati.

Al fine di evitare l'uso scorretto e accrescere la consapevolezza nell'utilizzo dei servizi online per la didattica, è opportuno che le scuole effettuino campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti e loro familiari, nonché forniscano istruzioni a docenti, e altro personale, sulle

corrette modalità di fruizione dei predetti servizi nel rispetto dei diritti altrui.

5.

Dove possiamo trovare indicazioni riguardo la tutela della privacy durante la DDI? (data di pubblicazione 24/10/2020)

Tali indicazioni sono reperibili nel documento “

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali

(https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Didattica_Digitale_Integrata_e_tutela_della_privacy_-_Indicazioni_generali.pdf)

”, a cura del Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla Nota del Ministero n.11600 del 3 settembre 2020, il cui fine è di fornire alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo comuni e principi generali per l'implementazione della DDI con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali. (

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali

(<https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generalis.pdf>)

6.

Le istituzioni scolastiche possono pubblicare sul proprio sito web istituzionale i nominativi degli studenti distinti per classe?

No, la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto, secondo l'art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente dalla norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali dati dovranno utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati.

A tal fine i nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all'indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all'a.s. 2020-2021, mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l'elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell'area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie.

Inoltre, si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si evidenzia che i predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).

Comunque, secondo una prassi ormai consolidata è consentita la pubblicazione al tabellone esposto nella bacheca scolastica dei nominativi degli studenti distinti per classe. In relazione all'avvio del prossimo anno scolastico, al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una

calendarizzazione degli accessi ai tabelloni dell'istituzione scolastica e ne dà preventivamente comunicazione alle famiglie degli alunni.

Tale modalità di pubblicazione del tabellone in relazione al prossimo anno scolastico dovrebbe essere adottata in via residuale solo qualora l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati.

In tutti i casi gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopra indicate, devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (es. luogo e data di nascita, ecc.).

Sia in caso di pubblicazione nel registro elettronico sia nel caso di pubblicazione attraverso i tabelloni esposti nella bacheca scolastica, il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione che comunque non deve eccedere 15 giorni.

7.

È possibile far sottoscrivere agli studenti o ai genitori, per gli alunni minorenni, delle autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all'eventuale esposizione al contagio da Covid-19, quale condizione per l'accesso a scuola?

No, attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.

Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, tale Protocollo prevede che i dirigenti scolastici, per prevenire la diffusione del virus, siano tenuti a rendere edotti, attraverso un'apposita comunicazione, il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.

Nello specifico, le informazioni da rendere riguardano: l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, etc.

8.

In occasione della campagna vaccinale rivolta al personale scolastico promossa dal Governo per il contrasto al Coronavirus, può il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, acquisire la certificazione comprovante l'effettuazione della prestazione specialistica come giustificativo per l'assenza del dipendente che si è sottoposto alla vaccinazione?

Sì. In generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha già chiarito che risulta giustificata la richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza di documentazione relativa all'effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, quando il dipendente richiede di usufruire di permessi per le assenze correlate a tali esigenze (cfr. "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" del 14 giugno 2007, punto 8.2, ultimo capoverso). Pertanto il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ai fini della

giustificazione dell'assenza dal servizio, è legittimato all'acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a un'prestazione sanitaria specialistica, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, è tenuto a produrre. Resta salvo che ove dalla attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, l'amministrazione scolastica, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall'utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all'art. 5, par.1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell'avvenuta vaccinazione (si veda **FAQ del Garante Privacy n. 1 sezione "Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo" (<https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#vaccini>)**

Appare opportuno ribadire che il giustificativo per l'assenza dal lavoro per malattia dovuta a prestazioni sanitarie specialistiche o per altro permesso previsto dalla contrattazione collettiva di settore non deve recare informazioni sulla tipologia della prestazione specialistica effettuata dal dipendente.

9.

Che tipo di comunicazione deve effettuare il lavoratore dichiarato "fragile" dal medico competente e, dunque già collocato in altre mansioni o inattività lavorativa a distanza, che a seguito di effettuazione della vaccinazione ha intenzione di rientrare effettivamente in servizio in presenza?

In base al quadro normativo vigente il lavoratore può chiedere, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, l'effettuazione di una visita con il medico competente (art.41 d.lgs 81/2008) il quale potrà in quella sede trattare anche le informazioni relative alla vaccinazione effettuata. Lo stesso valuterà, nel rispetto dei protocolli applicabili per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (v. par. 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020) e delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, se tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. In tal caso il medico competente si limiterà a trasmettere al datore di lavoro la sola informazione relativa al giudizio di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in esso riportate (si vedano le

FAQ del Garante Privacy sul "Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo" (<https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#vaccini>)

SEZIONE n.12: SUPPORTO PSICOLOGICO

1.

Sono state programmate azioni di supporto psicologico per gli alunni e per il personale scolastico in considerazione dell'esperienza emergenziale vissuta?

Per supportare alunni e personale scolastico, già nel mese di maggio, sono stati stanziati 3

milioni di euro per l'istituzione di sportelli di ascoltopsicologico e per altre forme di intervento di aiuto socio-educativo sulla persona. Tantissime scuole hanno partecipato al bando e ottenuto i finanziamenti. Inoltre, il Ministero dell'Istruzione, sulla base della convenzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, ha promosso azioni di sostegno psicologico per fronteggiare le situazioni di criticità conseguenti alla situazione di isolamento vissuta che saranno coordinate dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali.

Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986)

2.

È previsto il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico per gli studenti o alunni fragili?

Le istituzioni scolastiche valutano, d'intesa con le famiglie, la possibilità di ricorrere ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico a favore degli studenti o alunni con patologie gravi o immunodepressione certificata che fruiscono di percorsi di Didattica Digitale, in modalità integrata o esclusiva o di percorsi di istruzione domiciliare (

O.M. n. 134 del del 9 ottobre 2020
(<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020>)

ELENCO DEI SEGNALI

Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**VIETATO L'ACCESSO
A PERSONE CON SINTOMI
SIMIL-INFLUENZALI**

Evitare il contatto

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**EVITARE IL
CONTATTO**

Restare a casa se malati

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**RESTARE A CASA
SE MALATI**

Distanziarsi di almeno un metro

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**DISTANZIARSI DI
ALMENO UN METRO**



**DISINFETTARSI
LE MANI**

Tossire o starnutire nella piega del gomito

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



STARNUTIRE NELLA PIEGA DEL GOMITO

Lavarsi spesso le mani

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**LAVARSI SPESSO
LE MANI**

Pulire adeguatamente le mani

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**PULIRE ADEGUATAMENTE
LE MANI**

CONCLUSIONI GENERALI

Il presente piano regolamenta e fornisce le misure operative finalizzate a contrastare il possibile contagio SARS-CoV-2 nell'ambiente di lavoro. Il piano integra e aggiorna il documento della sicurezza già presente in azienda.

INDICE

Dati identificativi aziendali	pag.	2
Responsabili	pag.	3
Analisi e valutazione	pag.	4
Albero riassuntivo delle prescrizioni	pag.	5
Prescrizioni covid-19	pag.	6
• Organizzazione generale	pag.	6
• Comitato aziendale	pag.	6
• Organizzazione del lavoro	pag.	6
• Modalità d'ingresso dei lavoratori a scuola	pag.	6
• Modalità d'accesso dei fornitori esterni	pag.	7
• Pulizia giornaliera e sanificazione periodica	pag.	8
• Gestione di una persona sintomatica	pag.	8
• Caso di persona positiva a covid-19	pag.	9
• Informazione e formazione	pag.	9
• Sorveglianza sanitaria	pag.	10
• Luoghi di lavoro	pag.	11
• Accessi	pag.	11
• Percorsi pedonali	pag.	12
• Servizi igienici	pag.	12
• Refettori	pag.	12
• Uffici	pag.	13
• Processi produttivi	pag.	15
• Lavoratori	pag.	15
• Piano scuola 2021-2022	pag.	16
• Allegati al piano scuola	pag.	27
• Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19	pag.	34
• Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale d'istruzione	pag.	35
• Domande e risposte del ministero	pag.	41
Elenco dei segnali	pag.	72
Conclusioni generali	pag.	80